

Martedì 20 febbraio

ore 10.00 – 12.00

Online



Relatori:

Arch. EGE Stefano Dotta – Environment Park


Avv. Alessandro Licci Marini– Studio Legale LGPA



**COMUNITÀ ENERGETICHE
RINNOVABILI:
CONTESTO GIURIDICO
Forme giuridiche, statuti e
regolamenti**


COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

FORMAZIONE E SPORTELLO PER LE IMPRESE DEL PIEMONTE



TIMELINE CACER

ATTIVITA' E MILESTONE DAL 2024 AL 2047



LE CONFIGURAZIONI DI AUTOCONSUMO DIFFUSO

LE DEFINIZIONI: TIAD e DM 414/23

Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione

Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente

Comunità energetiche rinnovabili

CONFIGURAZIONE	Cliente finale e soggetto produttore ubicati all'interno di aree nella piena disponibilità del cliente finale	CONFIGURAZIONE	Insieme di clienti finali e/o produttori ubicati nel medesimo edificio o condominio	CONFIGURAZIONE	Soggetto giuridico senza scopo di lucro, i cui membri sono clienti finali e/o produttori
IMPIANTI	Impianti FER	IMPIANTI	Impianti FER	IMPIANTI	Impianti FER
PERIMETRO CONDIVISIONE	POD e impianti nella stessa zona di mercato	PERIMETRO CONDIVISIONE	<u>POD e impianti nello stesso edificio/condominio</u>	PERIMETRO CONDIVISIONE	POD e impianti nella stessa zona di mercato
PERIMETRO INCENTIVO	<u>POD e impianti nella stessa cabina primaria</u>			PERIMETRO INCENTIVO	<u>POD e impianti nella stessa cabina primaria</u>

Configurazioni che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili si definiscono **CACER «Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile»**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

e FORMA GIURIDICA

Le caratteristiche fondamentali della CER, come previste dalla normativa di riferimento (*in primis*, art. 31, D.Lgs. 199/2021), **influiscono sulla forma giuridica ammissibile**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- la CER è un **soggetto giuridico autonomo** rispetto ai suoi partecipanti
- **obiettivo principale:** fornire **benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai propri membri e ai territori, e **non realizzare «profitti finanziari»** (v. art. 31, D.Lgs. 199/2021)
- **chi può partecipare alla CER:** persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali (incluse le amministrazioni comunali), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore (v. anche FAQ n. 1 MASE)
- **i partecipanti possono essere: produttori** di energia rinnovabile, **autoconsumatori** di energia rinnovabile, **consumatori** di energia elettrica - compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili - e anche **prosumer** (soggetti alche sono al contempo produttori e consumatori di energia rinnovabile) (**si v. F.A.Q. MASE n. 7**)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

QUESTIONE

Le grandi imprese possono essere membri di una CER?

v. FAQ n. 5 MASE: *«le grandi imprese non possono essere membri di una CER ma possono far parte di un gruppo di autoconsumatori rinnovabili»;*

Quindi, le grandi imprese **non possono far parte di una CER**, ma sembra, quindi, che possano far parte di un gruppo di autoconsumatori Collettivi

Si v. anche art. 2, punto 16, Direttiva 2018/2001 - RED II (la Direttiva, nel dettare la definizione di CER, si riferisce solo alle PMI)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

Sulla nozione di PMI:

- Si veda **art. 2, c. 1, lett. g), D.Lgs. 199/2021**: "*PMI*": *microimprese, piccole imprese o medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea*»;
- In base alla citata fonte europea, si distinguono: **medie imprese**: meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni €, oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni €; **piccole imprese**: meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni €; **microimprese**: meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni €

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- **per le imprese**, la partecipazione alla CER **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**

- le imprese possono entrare in relazione con la CER come suoi **produttori esterni o fornitori di servizi**

*

- **chi ha l'esercizio dei poteri di controllo nelle CER** >>> *si v. art. 31, c. 1, lett. b, D.Lgs. 199/2021*)

- la **titolarità degli impianti (FER)**: l'impianto o gli impianti di produzione da energia rinnovabile (FER) non devono essere necessariamente di proprietà della CER, ma **almeno** devono essere nella sua disponibilità mediante un titolo giuridico

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- **principio della partecipazione volontaria e aperta:** la partecipazione alla CER è un **diritto** di tutti i clienti finali, che pure hanno diritto di uscire dalla CER >>> la **facoltà di entrare o uscire** dalla CER è regolata dallo **statuto >>> N.B.** le condizioni e procedure di partecipazione alla CER devono essere **non ingiustificate e non discriminatorie** (v. *art. 32, c. 3, lett. d, D.Lgs. 199/2021*)
- **recesso:** i membri possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati (v. *art. 32, c. 1, lett. b, D.Lgs. 199/2021*)
- tutti i **partecipanti alla CER**, che siano consumatori finali di energia elettrica o autoconsumatori, **mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello di scelta del fornitore di energia elettrica**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- **vincolo «geografico» per l'accesso agli incentivi:** ai fini dell'accesso agli incentivi, tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell'area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria **(FAQ n. 10 MASE)**

(si v. anche art. 31, c. 2, lett. c, D.Lgs. 199/2021: «L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite»

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- **il ruolo del c.d. referente:** è la **CER o un soggetto da essa delegato**, che è responsabile della ripartizione degli incentivi dell'energia elettrica condivisa >>> ad esso viene **conferito il mandato** per la gestione tecnica ed amministrativa dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e per la gestione degli incentivi (**i.e.:** presenta l'istanza al GSE per la valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa; comunica l'elenco dei soggetti facenti parte della CER; riceve gli incentivi erogati dal GSE e li distribuisce tra i membri della CER secondo il regolamento della CER). Il referente può, a sua volta, delegare un altro soggetto il compito di supportarlo in queste attività.

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: PREMESSA

- Il **Legislatore non impone una precisa forma giuridica** (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Toscana, 77/2023: «*la disciplina europea, nazionale ... in materia non indica espressamente la “veste giuridica” da attribuire alla comunità energetica rinnovabile, lasciando così **libertà di forme**»)*
- **Limite:** la CER **non deve avere lo scopo di lucro come scopo principale** [**N.B.:** non è scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo]
- Tale limite induce a **restringere il campo di indagine** al di fuori delle società di persone e delle società di capitali (caratterizzate, per natura, dal prevalente perseguimento dello scopo di lucro)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: PREMESSA

Sulla varietà di tipologie ammissibili, si v. F.A.Q. n. 4 del MASE: *«è ... necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro **etc**, ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi»*

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: PREMESSA

- **Non esiste un modello in assoluto** valido per tutte le situazioni concrete

- La **scelta** del modello può, infatti, dipendere da una serie di **fattori**, quali:

a) la tipologia di attività che intende realizzare la futura CER;

b) la dimensione e la rilevanza economico-finanziaria delle attività che intende realizzare la futura CER;

c) la natura dei soggetti promotori della futura CER (l'esempio degli enti pubblici e il D.Lgs. 175/2016)



vediamo, di seguito, **alcuni possibili modelli**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)


MODELLI GIURIDICI: ASSOCIAZIONE

- Un possibile modello è quello dell'associazione, regolata dagli **artt. 14 ss., cod. civ.**
- si tratta di un soggetto costituito da **più persone fisiche o giuridiche per il perseguimento di uno scopo comune**
- ha uno **scopo diverso dal lucro** (no ripartizione di eventuali utili)
- è una forma giuridica **pienamente compatibile con il principio della c.d. partecipazione aperta**
- **può essere adatto** (anche in caso di associazione non riconosciuta) **a configurazioni semplici di CER**
- presenta un'**organizzazione snella** e con contenuti costi di costituzione e gestione
- **maggiore flessibilità di sistema di governance** (i.e. maggioranze in assemblea e composizione del Consiglio Direttivo)
- **organi** tipici dell'associazione sono Assemblea e Consiglio Direttivo

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: ASSOCIAZIONE

- Fondamentale è la **distinzione fra associazione «riconosciuta» e «non riconosciuta»**



A) l'associazione riconosciuta va costituita con **atto pubblico**

B) l'associazione riconosciuta comporta l'acquisizione della **c.d. personalità giuridica e dell'autonomia patrimoniale perfetta**: per le obbligazioni contratte nei confronti di terzi risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio; il patrimonio dell'associati è separato da quello dell'ente

C) invece, nell'associazione non riconosciuta, per le obbligazioni dell'ente rispondono, oltre al fondo comune dell'associazione, anche solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (art. 38, cod. civ.)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: ASSOCIAZIONE

- Il «riconoscimento» presuppone:

- a) la dotazione di un **fondo comune minimo** (nella Regione Piemonte risulta di minimo Euro 15.000), in denaro o in beni valutati mediante perizia asseverata (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/persone-giuridiche-private/riconoscimento-come-acquistare-personalita-giuridica-privata>)
- b) l'**attivazione di un procedimento amministrativo** di fronte alla Regione Piemonte (se l'ambito di operatività della CER è il territorio regionale)

- **Possibilità di diverse tipologie di associati:** a. fondatori, a. ordinari, a. sostenitori

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

- Un altro possibile modello, **di carattere atipico, è la fondazione di partecipazione:** presenta un **elemento «personale»** e un **elemento «patrimoniale»**

>>> ossia ha tratti sia della fondazione (conferimento al patrimonio della fondazione di denaro o beni dal singolo socio in base a quanto stabilito dallo statuto), sia dell'associazione (possibilità che sia costituita da più soci e che lo statuto ammetta l'ingresso di nuovi soci)

- **compatibile** con il principio della **c.d. partecipazione aperta**

- il **patrimonio si forma progressivamente**

- maggiore controllo del **patrimonio vincolato allo scopo di utilità sociale**

- **costituzione con atto pubblico**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: SOCIETA' COOPERATIVA

- Un altro possibile modello è quello della **cooperativa (art. 2511 cod. civ.)**
- si caratterizza per il **prevalente scopo «mutualistico»** (ossia di fornire direttamente ai soci beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato): **compatibilità con scopo sociale delle CER**
- inoltre, vista la **configurazione a «porte aperte» (v. artt. 2524 e 2528 cod. civ.)** è **coerente con il principio della partecipazione aperta** che caratterizza le CER

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: SOCIETA' COOPERATIVA

- a livello di **governance** consente una **gestione diffusa tra i soci: ogni socio ha diritto a un voto in assemblea**, a prescindere dal valore della propria quota del capitale sociale (art. 2538 cod. civ., fatte salve le **eccezioni** dei commi 3 e 4);

>>> ciò può rappresentare un possibile fattore di criticità per i fondatori che vogliono mantenere un potere di indirizzo e controllo sulla CER
- dispone di **autonomia patrimoniale**: delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio
- essendo più strutturata, presenta **maggiori costi gestionali rispetto all'associazione**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: SOCIETA' CONSORTILI

- Sono disciplinate dagli **artt. 2602 e 2615 ter, cod. civ.**, norma quest'ultima che prevede la possibilità di costituire una **società con scopo sociale tipico quello del contratto di consorzio**
- **Il consorzio** è il contratto con cui due o più operatori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di alcune fasi di impresa; può essere **con «attività interna»**, quando è volto a disciplinare solo i rapporti tra consorziati e non lo svolgimento di attività verso terzi, o **con «attività esterna»** quando può svolgere, mediante i suoi organi, attività rilevanti nei confronti dei terzi
- Le società consortili **possono avere una finalità prevalente consortile e non lucrativa >>> in caso di CER, occorre specificarlo nello Statuto**

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: SOCIETA' CONSORTILI

- di per sé (vista la definizione di cui all'art. 2602) potrebbero partecipare **solo imprenditori**; possibilità, **peraltro**, di **società consortili «miste»** (cui partecipano anche soci che non sono imprenditori)
- **problema di compatibilità con la CER: la struttura societaria a «capitale fisso»** di una società consortile a r.l. o per azioni, **non si coordina bene con principio di partecipazione aperta** (si v., per un caso di una società consortile a partecipazione pubblica – cui si applica il D.Lgs. 175/2016 - **parere Corte dei conti, sez. controllo Toscana, n. 77/2023**: *«le regole di “ingresso” di nuovi soci nella compagine sociale dettate per le società a capitale fisso non sembrerebbero comunque garantire il principio della partecipazione aperta e volontaria»*)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: SOCIETA' CONSORTILI

In generale, e quindi non solo in riferimento alle società consortili, vale la regola per cui:

l'autonomia statutaria deve essere esercitata nei limiti delle regole di governance dettate dalla legge per il tipo di società scelta: come affermato dalla giurisprudenza (*si v. ad esempio Cass. Civ. 15863/2020*) non si può ammettere che vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

MODELLI GIURIDICI: ENTE DEL TERZO SETTORE

- **possibilità** che una CER assuma la forma di ETS è ricavabile dall'**art. 3-septies del DL 57/2023 (conv. in L. 95/2023)**

>>> **tra le attività di interesse generale** di cui all'art. 5 comma 1 lett. e), D.Lgs. 117/2017 (**Codice del Terzo settore**) vi è anche la

«produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo ai sensi del D.Lgs. 199/2021»

- **la finalità non lucrativa, il modello «aperto» e la dimensione territoriale e di prossimità degli ETS** (*si v. art. 21 CTS*) appaiono

importanti indici di **compatibilità** con la CER

- inoltre, vi è una stretta **relazione tra la sostenibilità energetica e quella sociale**: la promozione dell'energia rinnovabile non si

limita a rappresentare una risorsa ambientale, ma anche uno strumento di valore per le realtà locali

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

(segue) MODELLI GIURIDICI: ENTE DEL TERZO SETTORE

- **tipologie** di CER **in forma di ETS** potrebbero essere:

- **l'associazione di promozione sociale (APS)**
- **l'impresa sociale** (v. art. 2, c. 1, lett. e, D.Lgs. 112/2017, che pure contempla fra le attività di interesse generale delle imprese sociali la «*produzione, accumulo e condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo*»; sulle forme che può assumere l'impresa sociale, v. art. 1, D.Lgs. 112/2017)

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

STATUTO DELLA CER: ELEMENTI ESSENZIALI E COMUNI

Ogni CER è caratterizzata da un **atto costitutivo e da uno statuto**

Possono individuarsi alcuni **elementi essenziali e comuni dello statuto:**

- **obiettivo** di perseguire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità
- **oggetto sociale** coerente con tali obiettivi
- **partecipazione aperta e volontaria**: diritto di ingresso di chi possiede i requisiti indicati dalla normativa di riferimento
- **mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore
- **diritto di recesso** in ogni momento
- **previsioni per ingresso e partecipazione** (es. quote associative) **non eccessivamente gravose** viste le finalità generali perseguite

COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

STATUTO DELLA CER: ESEMPIO STRUTTURA

In maniera schematica, un **esempio di struttura dello statuto** di una CER:

Titolo I – Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto sociale

Titolo II - Patrimonio ed esercizio sociale

Titolo III – Associati/Soci: ammissione e recesso

Titolo IV - Organi associativi – Decisioni e modalità deliberative

Titolo V – Rinvio al Regolamento e norme generali

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

CARATTERISTICHE

- **Definizione: insieme di autoconsumatori** (almeno 2 utenti) di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che sono titolari di punti di connessione ubicati **nello stesso edificio o condominio** (v. art. 3.2, lett. b, TIAD; v. art. 30, c. 2, D.Lgs. 119/2021)
- **gli autoconsumatori** sono utenti residenziali o titolari di attività commerciali, site nello stesso edificio / condominio
- **l'energia elettrica immessa per la condivisione** deve essere **prodotta da impianti ubicati** nell'area afferente al medesimo edificio o condominio (o in altre aree nella piena disponibilità di uno o più clienti finali facenti parte della configurazione) (v. art. 3.2, lett. f, TIAD)
- **Finalità:** consente a un gruppo di individui di consumare l'energia prodotta internamente al proprio gruppo

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

(segue) CARATTERISTICHE

- I soggetti si associano mediante un **accordo / regolamento di diritto privato**, con lo **scopo di produrre, consumare, accumulare o vendere energia elettrica rinnovabile**



nel caso di un condominio, può essere **anche un verbale di delibera assembleare**, approvato da quei condomini che aderiscono all'autoconsumo collettivo (v. *infra*)

- deve essere ammessa **facoltà di recesso**, con eventuali corrispettivi concordati, equi e proporzionati

- i **condomini contrari** sono esonerati dal partecipare alle spese, rinunciando anche ai benefici

- l'energia elettrica ottenuta da fonti rinnovabili può essere **consumata, immagazzinata o venduta, purché** tale attività non costituisca l'attività commerciale o professionale principale delle imprese private che vi aderiscono

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

DIFFERENZE CON LE CER

Entrambe le AUC e le CER sono le configurazioni principali con cui ci si può associare per condividere energia prodotta da impianti rinnovabili

Differenza strutturale e operativa:

AUC

Almeno due autoconsumatori che agiscono nello stesso edificio o condominio con diverse utenze

CER

Più membri costituiscono un soggetto giuridico autonomo, che opera su scala più ampia

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

EDIFICIO O CONDOMINIO: definizioni

definizione di Edificio: struttura costituita da una o più unità immobiliari, con un unico proprietario. La destinazione d'uso può essere residenziale, commerciale o industriale

- Nella disciplina di settore, **v. art. 1.1, lett. p) TIAD:** «*edificio è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 [ossia: a) "edificio" è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti]* e ricadenti nelle categorie di cui all'articolo 3 del DPR 412/93 [norma che fornisce una classificazione di edifici secondo la destinazione d'uso, n.d.r.], *ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei relativi spazi comuni come definiti dall'articolo 1117 del Codice Civile*»

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

(segue) EDIFICIO O CONDOMINIO: definizioni

definizione di Condominio:

- **nel Codice Civile, art. 1117 ss. :** si ha condominio quando più soggetti (condomini) hanno la proprietà esclusiva di parti distinte del medesimo fabbricato (piani o porzioni di piano), laddove alcune parti dell'edificio (che sono in una «**relazione di accessorietà**» rispetto alle parti in proprietà esclusiva) appartengono in comunione *pro indiviso* a tutti i comproprietari

In giurisprudenza si ritiene, generalmente, che il condominio sia un ente di gestione, privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini (Cass. Civ., Sez. II, 3 agosto 2022, n. 24058; idem, 14 giugno 2023, n. 17052)

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

(segue) EDIFICIO O CONDOMINIO: definizioni

(segue) definizione di Condominio:

➤ **nella disciplina di settore, art. 1.1, lett. m) TIAD**

«condominio è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 [ossia: «f) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni») e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile»]

Vi è, dunque, un chiaro richiamo alla disciplina del Codice Civile.

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

(segue) EDIFICIO O CONDOMINIO

Maggioranze assembleari **per realizzare opere e interventi** finalizzati a produzione di energia rinnovabile:

➤ **artt. 1120, c. 2, n. 2, cod. civ.**

*«I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136 [ossia: «Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio**»], possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:*

2) le opere e gli interventi previsti ... per il contenimento del consumo energetico degli edifici ... nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune»

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE

Nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, il Referente è:

- **uno degli autoconsumatori** scelto dal medesimo gruppo

oppure

- il **legale rappresentante** dell'edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente) [v. *art. 1.1., lett. hh) del TIAD*]

>>> in genere, nel condominio è l'**amministratore di condominio**

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

APPLICABILITA' AL SUPERCONDOMINIO?

A differenza del condominio tradizionale, il c.d. **supercondominio** (o condominio complesso) è un rapporto giuridico derivante dall'assoggettamento di beni strumentali (cortili, giardini, servizi comuni come il riscaldamento, ecc.) a più edifici, che già di per sé costituiscono un condominio.

Mentre il condominio è un fenomeno essenzialmente «verticale», il supercondominio è un fenomeno «orizzontale», ossia è composto da un complesso di condominio separati che hanno alcune parti in comune



l'art. 1117 bis, cod. civ. rende **applicabile la disciplina del condominio al supercondominio** («Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'articolo 1117»)

QUESTIONE

E' possibile attivare un gruppo di autoconsumo collettivo per un supercondominio?

La risposta pare **affermativa**, considerato il citato art. 1117 bis e la definizione di condominio contenuta nel TIAD (v. sopra)

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC)

APPLICABILITA' AI CENTRI COMMERCIALI?

QUESTIONE:

I centri commerciali possono associarsi come gruppo di autoconsumatori?

La risposta data dal Ministero è **affermativa** (v. **F.A.Q. n. 29 del MASE**): i produttori e i clienti finali del centro commerciale possono associarsi come gruppo di autoconsumatori.

La richiesta di accesso agli incentivi potrà essere presentata da uno dei soggetti facenti parte della configurazione, oppure da soggetti costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali, ad esempio, consorzi).

REGOLAMENTO CER

CENNI INTRODUTTIVI: CONTENUTI GENERALI

E' possibile individuare alcuni **contenuti generali del Regolamento della CER:**

- procedure di ammissione alla CER

Le relative norme individuano le modalità di ammissione dei soci, nel rispetto del principio di libero accesso alla CER

- registro degli associati/soci

Le relative previsioni indicano le modalità di tenuta del registro e la sua suddivisione nelle eventuali tipologie di membri (es. associati fondatori e associati ordinari)

- cause della cessazione della qualità di associato/socio e suoi effetti

Si può, ad esempio, stabilire che una parte della quota dei ricavi annuali della CER sia destinata al riparto tra i soci cessati, fino al momento della cessazione del rapporto

REGOLAMENTO CER

(segue) CENNI INTRODUTTIVI: CONTENUTI GENERALI

- criteri e modalità di ripartizione dei ricavi e degli incentivi della CER

*Fondamentale nel Regolamento è la disciplina delle modalità di divisione dei ricavi e degli incentivi, che sarà selezionata in autonomia fra i membri fondatori, nel rispetto della normativa di riferimento e del recente **Decreto del MASE n. 414 del 7 dicembre 2023***


- specificazione delle funzioni e delle responsabilità del Referente

Il Referente, quale responsabile del riparto dell'energia condivisa, gestisce le partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE


IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

QUALI BENEFICI ECONOMICI DOVRANNO ESSERE RIPARTITI

BENEFICI ECONOMICI GENERATI DALLE CACER



BENEFICI ECONOMICI RIPARTITI ALL'INTERNO DELLE CACER



IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE NEL RIPARTO DEGLI INCENTIVI

DM 414/23 Art. 3 comma 2 lettera g)

Le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia** di quota energia condivisa espresso in percentuale **di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali** aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

RIFERIMENTI NORMATIVI DA RISPETTARE NEL RIPARTO DEGLI INCENTIVI


DM 414/23 Allegato 1 comma 4

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) trova applicazione **per percentuali della quota di energia condivisa** che eccedono i seguenti valori:

- a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%; La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI


Interpretazione del DM 414/23 Art. 3 comma 2 lettera g) Allegato 1 comma 4 - caso a)



Scenario 100% energia immessa e condivisa

IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI


Interpretazione del DM 414/23 Art. 3 comma 2 lettera g) Allegato 1 comma 4 - caso a)



Scenario 80% energia immessa e condivisa

IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI


Interpretazione del DM 414/23 Art. 3 comma 2 lettera g) Allegato 1 comma 4 - caso a)



Scenario 40% energia immessa e condivisa

IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI


Interpretazione del DM 414/23 Art. 3 comma 2 lettera g) Allegato 1 comma 4 - caso b) (contributi PNRR)



Scenario 100% energia immessa e condivisa

IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI


Interpretazione del DM 414/23 Art. 3 comma 2 lettera g) Allegato 1 comma 4 - caso b) (contributi PNRR)



Scenario 80% energia immessa e condivisa

IL REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEI BENEFICI ECONOMICI

Interpretazione del DM 414/23 Art. 3 comma 2 lettera g) Allegato 1 comma 4 - caso b) (contributi PNRR)



Scenario 40% energia immessa e condivisa

IPOTESI RIPARTO

CATEGORIE DA CONSIDERARE NEL RIPARTO

FER senza incentivo

FER con incentivo PNRR

• Costi di gestione della CER	• 10%	• 10%
• Produttori	• 25%	• 10%
• Consumatori imprese	• 0-20%	• 0-25%
<hr/>		
• Consumatori non imprese		
• Domestici/residenziali	• 0-22,5%	• 0-27,5%
• Enti (pubblici, religiosi, ricerca, terzo settore)		
• Iniziative con finalità sociale aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione	• 0-22,5%	• 0-27,5%

IPOTESI RIPARTO

SCENARIO CER - 80% energia immessa e condivisa

7	IMPIANTI FV senza incentivo (465 kW)	540.455 kWh
2	IMPIANTI FV con incentivo PNRR (242kW)	262.670 kWh
3	Consumatori piccole imprese	6.515 kWh
10	Consumatori medie imprese	655.059 kWh
12	Consumatori domestici	43.200 kWh
21	Consumatori Enti	1.365.000 kWh

IPOTESI RIPARTO - PRODUTTORI

SCENARIO CER - 80% energia immessa e condivisa

	FV1	FV2	FV 3	FV4	FV5	FV6	FV7	FV8	FV9	
Potenza (kW)	70	39	156	45	52	190	90	61	4	
Produzione (kWh/y)	76.144	46.409	178.431	48.470	56.105	206.565	112.674	73.905	4.422	
Immissione (kWh/y)	70.764	19.957	151.925	46.521	50.772	176.351	58.107	18.125	3.308	
Risparmio in bolletta (€)	1.506	7.407	7.422	546	1.493	8.460	15.279	15.618	312	
RID (€)	7.784	2.195	16.712	5.117	5.585	19.399	6.392	1.994	364	
TRS (y)	12,8	6,3	10,1	14,3	7,6	6,5	8,4	7,4	13,5	
Condivisione (kWh/y)	56.611	15.966	121.540	37.217	40.618	14.1081	46.486	14.500	2.646	
Ricavo incentivi (€)	9.681	2.730	20.783	6.364	6.946	24.125	7.949	2.479	453	81.510
Quota ricavo per produttore (€)	2.420	683	5.196	1.591	695	2.412	1.987	620	204	
Ricavo per produttore su kWh immesso (€/kWh)	0,034	0,034	0,034	0,034	0,014	0,014	0,034	0,034	0,034	
TRS (y)	9,5	5,8	7,9	10,4	6,7	5,8	7,6	7,1	9,8	

IPOTESI RIPARTO - NON PRODUTTORI

SCENARIO CER - 80% energia immessa e condivisa

	FV1	FV2	FV 3	FV4	FV5	FV6	FV7	FV8	FV9	
Potenza (kW)	70	39	156	45	52	190	90	61	4	
Condivisione (kWh/y)	56.611	15.966	121.540	37.217	40.618	14.1081	46.486	14.500	2.646	
Ricavo incentivi (€)	9.681	2.730	20.783	6.364	6.946	24.125	7.949	2.479	453	81.510
Quota ricavo per gestione CER 10% (€)	968	273	2078	636	695	2412	795	248	45	8.151
Quota ricavo per consumatori imprese 20-25% (€)	1936	546	4157	1273	1736	6031	1590	496	0*	17.765
Quota ricavo per consumatori non imprese 12,5-17,5% (€)	1210	341	2598	796	1215	4222	994	310	57	11.742
Iniziative con finalità sociale 12,5-17,5% (€)	1210	341	2598	796	1215	4222	994	310	57	11.742

IPOTESI RIPARTO – CONSUMATORI IMPRESE

BONUS ENERGIA IMPRESE

	BONUS ENERGIA (€)	RISPARMIO SPESA ENERGIA (%)	RISPARMIO SU CONSUMO (€/kWh)
IMPRESE <5000 kWh	200	24%	0,067
IMPRESE <20000 kWh	400	14%	0,040
IMPRESE <50000 kWh	800	11%	0,032
IMPRESE <100000 kWh	1600	8%	0,021
IMPRESE >100000 kWh	3200	6%	0,016

	N.	Bonus Energia (€)	TOTALE (€)
IMPRESA PICCOLA <5000 kWh	3	200	600
IMPRESA MEDIA <100.000 kWh	10	1600	16.000
			16.600

IPOTESI RIPARTO – CONSUMATORI NON IMPRESE

BONUS ENERGIA NON IMPRESE

	BONUS ENERGIA (€)	RISPARMIO SPESA ENERGIA (%)	RISPARMIO SU CONSUMO (€/kWh)
ENTI <5000 kWh	100	12%	0,033
ENTI <20000 kWh	150	5%	0,015
ENTI <50000 kWh	300	4%	0,012
ENTI <100000 kWh	500	2%	0,007
ENTI >100000 kWh	750	1%	0,004
DOMESTICI <5000 kWh	100	10%	0,028

	N.	Bonus Energia (€)	TOTALE (€)
DOMESTICI	12	100	1.200
ENTI <100.000 kWh	21	500	10.500
			11.700



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Arch. EGE Stefano Dotta – Environment Park
stefano.dotta@envipark.com

Avv. Alessandro Licci Marini– Studio Legale LGPA
alessandro.liccimarini@lgpa.it